



## COMUNICATO UFFICIALE N.283

**283/1**

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 3 Maggio 2018, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI; Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

### 1)RICORSO DEL CALCIATORE Armando CAPONIGRO/SSD ARL POTENZA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12.01.2018 il sig.Armando CAPONIGRO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL POTENZA CALCIO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €8.100,00, quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente, che in data 3 Maggio 2018, il calciatore tramite il proprio legale, faceva pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia tramite PEC per intervenuta transazione della vertenza

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

### 2)RICORSO DEL CALCIATORE Marco GIANNATTASIO/CAVESE 1919 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24.11.2017 il sig.Marco GIANNATTASIO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CAVESE 1919 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €21.333,99, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €10.533,00, quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente, che in data 27.04.2018, il calciatore tramite il proprio legale, faceva pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia tramite PEC per intervenuta transazione della vertenza

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

### 3)RICORSO DEL CALCIATORE Niccolo' GALASSO/U.S.D.COLLIANA

Con reclamo datato 23/01/2018, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.D.COLLIANA il sig. Niccolo' GALASSO chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.2.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017. La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D.COLLIANA al pagamento in favore del sig. Niccolo' GALASSO della somma di €.2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 4)RICORSO DEL CALCIATORE Domenico ALIPERTA/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 8.03.2018 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1910 il sig.Domenico ALIPERTA chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.6.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig. Domenico ALIPERTA della somma di €.6.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

##### 5)RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele POZIELLO/C.S.VULTUR

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 20.02.2018, il sig.Raffaele POZIELLO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società C.S.VULTUR al pagamento della somma di €1.900,00, quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società C.S.VULTUR al pagamento in favore del sig. Raffaele POZIELLO della somma di €1.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

##### 6)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro LAURIOLA/SSD SRL MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo datato 14.03.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD SRL MANFREDONIA CALCIO il sig. Alessandro LAURIOLA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €3.300,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione

dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD SRL MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig. Alessandro LAURIOLA della somma di €3.300,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Tanasii KOSOVAN/S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 13.03.2018, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig. Tanasii KOSOVAN chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €2.685,77 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. al pagamento in favore del sig. Tanasii KOSOVAN della somma di €2.685,77.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco TERRENZIO/S.S.D.MONTICELLI CALCIO S.R.L.

Con reclamo datato 5/03/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Francesco TERRENZIO, chiedeva la condanna della Società S.S.D.MONTICELLI CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €4.000,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18

maturata e non percepita fino al mese di dicembre 2017, in quanto poi trasferito ad altra società. La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.D.MONTICELLI CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig. Francesco TERRENZIO, la somma di €4.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 9)RICORSO DEL CALCIATORE Fernando CALDEROLLI/S.S.D.AVIS PLEIADE POLICORO S.R.L.

Con reclamo datato 5/03/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig.Fernando CALDEROLLI, chiedeva la condanna della Società S.S.D.AVIS PLEIADE POLICORO S.r.l. al pagamento della somma di €5.600,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società, in data 5 Aprile 2018 tramite PEC, faceva pervenire le proprie contro deduzioni in merito corredate di varie ricevute di bonifici effettuati al calciatore nella Stagione Sportiva in essere.

La Società riconosceva nelle stesse memorie però, un debito nei confronti dello stesso calciatore, di €4.950,00.

In data 26 Aprile 2018,il ricorrente, tramite il proprio legale, replicava alle memorie della Società, riformulando la richiesta del petitum in €4.950,00.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.D.AVIS PLEIADE POLICORO S.r.l. a corrispondere al sig.Fernando CALDEROLLI la somma di €4.950,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL SIG.Nicola Antonio CASERTA/S.S.ARGENTINA S.R.L.

Con reclamo datato 28/03/2018 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig.Nicola Antonio CASERTA (Collab.Gest.sport.), chiedeva la condanna della Società S.S.ARGENTINA S.r.l.al pagamento della somma di €.15.000,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, in data 3 Maggio 2018, faceva pervenire, esclusivamente alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, una richiesta di rinvio della trattazione del ricorso, (prevista nella stessa giornata), per impossibilità da parte del legale rappresentante a partecipare all'udienza.

Si rileva però, che la società non si è costituita nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, e che il legale del calciatore, presente in udienza si è opposto al rinvio con regolare dichiarazione firmata e consegnata in atti.

Per questi motivi, la Commissione Accordi Economici, non concede nessun rinvio alla decisione di merito.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.ARGENTINA S.r.l. a corrispondere al sig. Nicola Antonio CASERTA (Collab.Gest.Sport.), la somma di €.15.000,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del ricorrente) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo MECHETTI/S.S.ARGENTINA S.R.L.

Con reclamo datato 14/02/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Lorenzo MECHETTI, chiedeva la condanna della Società S.S.ARGENTINA S.r.l.al pagamento della somma di €.900,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18

maturata e non percepita fino al mese di dicembre 2017, in quanto poi svincolato.

La Società, in data 3 Maggio 2018, faceva pervenire, esclusivamente alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, una richiesta di rinvio della trattazione del ricorso, (prevista nella stessa giornata), per impossibilità da parte del legale rappresentante a partecipare all'udienza.

Si rileva però, che la società non si è costituita nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, e che il legale del calciatore, presente in udienza si è opposto al rinvio con regolare dichiarazione firmata e consegnata in atti.

Per questi motivi, la Commissione Accordi Economici, non concede nessun rinvio alla decisione di merito.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.ARGENTINA S.r.l. a corrispondere al sig. Lorenzo MECHETTI, la somma di €.900,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 12)RICORSO DEL CALCIATORE Alessio ROSATO/S.S.ARGENTINA S.r.l.

Con reclamo datato 21/03/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig.Alessio ROSATO, chiedeva la condanna della Società S.S.ARGENTINA S.r.l.al pagamento della somma di €.1.822,58 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, in data 3 Maggio 2018, faceva pervenire, esclusivamente alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, una richiesta di rinvio della trattazione del ricorso, (prevista nella stessa giornata), per impossibilità da parte del legale rappresentante a partecipare all'udienza.

Si rileva però, che la società non si è costituita nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, e che la richiesta non è stata inoltrata anche alla controparte.

Per questi motivi, la Commissione Accordi Economici, non concede nessun rinvio alla decisione di merito.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.ARGENTINA S.r.l. a corrispondere al sig. Alessio ROSATO, la somma di €.1.822,58, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 17 Maggio 2018

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND  
Cosimo Sibilìa